

1389 Diritto Marittimo

GIURISPRUDENZA ITALIANA

467

App. Firenze 27-I-1988

Eastern Mediterranean Maritime c. Cerealtoscana

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 27 GENNAIO 1988

DI DOMENICO, Pres., FERRI, Est.

EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LTD. (avv.ti M. Mordiglia e P. Sandiford) c. S.P.A. CEREALTOSCANA (avv.ti L. Canepa e G. Fabbrini)
Nave « *Dona Josefina* »

Arbitrato — Lodo arbitrale — Delibazione — Clausola « *eventual arbitration to be performed in London* » — Non è clausola compromissoria.

Con charter party in data 4 settembre 1981 la Eastern Mediterranean Maritime Ltd. con sede nel Liechtenstein noleggiò la m/n *Dona Josefina* alla Cerealtoscana per un viaggio da Tampa a Livorno. Nel rider era contenuta una clausola del seguente tenore:

Eventual arbitration to be performed in London according to English law.

La Eastern Mediterranean sottopose ad arbitrato a Londra una controversia insorta con la Cerealtoscana in relazione a tale contratto e, ottenuto un lodo arbitrale favorevole, convenne in giudizio la Cerealtoscana davanti alla Corte d'Appello di Firenze chiedendo l'esecuzione del lodo. La Cerealtoscana si costituì in giudizio contestando l'esistenza di una clausola arbitrale e, in subordine, affermandone l'invalidità.

La clausola « *Eventual arbitration to be performed in London* » non ha natura di clausola compromissoria (1).

(1) Clausola compromissoria per arbitrato a Londra: ambiguità del testo o errore di interpretazione?

Lettori di questa Rivista, attenti! Non adagiatevi mai nelle vostre convinzioni, non fidatevi mai di ciò che pur vi sembrava di conoscere bene, delle nozioni correnti ed acquisite; abilità di difese avversarie ed inesperienza di giudici possono formare una micidiale miscela, capace di corrodere ogni certezza!

Fuor di retoriche lamentazioni, che cosa è accaduto nel caso giurisprudenziale qui sopra riportato? Detto in parole molto povere ma di immediata evidenza, una clausola compromissoria per eventuale arbitrato in Londra (pane quotidiano, per tutti voi), si è trasformata, da clausola che obbliga ad arbitrare, in clausola che obbliga soltanto, se e qualora si volesse arbitrare, a prevedere nella eventuale ed ancora stipulanda convenzione arbitrale che il luogo dell'arbitrato sia in Londra e la legge di tale procedura sia l'inglese. In altri termini, in questa ottica, una clausola compromissoria — o almeno, questa di cui si discuteva — non ha efficacia vincolante immediata, né efficacia di preliminare di convenzione arbitrale (ché in tal caso almeno sarebbe certo l'obbligo di ... obbligarsi ad arbitrare), ma si declassa e degrada in una sorta di accordo di puntuazione, in un accordo a tener per fermi, nell'eventualità che liberamente si addivenga ad una futura convenzione arbitrale, taluni elementi del contenuto d'essa; una specie di chiusura del negoziato contrattuale su taluni punti, da mandare a mente e tener per buoni qualora il negoziato venga ripreso e conduca alla stipula di una convenzione arbitrale (clausola

(4)

Sent by Fax

Tae 103

YBXU

App. Firenze 27-I-1988

Eastern Mediterranean Maritime c. Cerealtoscana

Motivi della decisione. — La questione della sussistenza medesima di una clausola compromissoria o di un compromesso, costituendo il presup-

posto della possibilità di delibazione del lodo arbitrale, che da tale sussistenza trae la sua origine prima, va risolta dal giudice nazionale della deli-

compromissoria o compromesso: l'abbinamento delle due figure è della Corte) quella sì buona e vincolante.

La prima reazione di chi, immerso nella prassi dei traffici commerciali, legge questi ragionamenti possiamo immaginarla facilmente: ma non sanno i giudici come son redatte e come sono stipulate le clausole compromissorie nella contrattazione internazionale? Testi tendenzialmente sempre più sintetici, anche per facilità di trasmissione, ovvero in alternativa riferimenti sempre più sintetici alla disciplina dell'arbitrato contenuta o in una legge nazionale o in una clausola compromissoria di qualche formulario di larghissima diffusione; e il sottillizzare tra eventualità dell'insorgere di una controversia ed eventualità del deferimento d'essa in un arbitrato tutto da negoziare e volere in un secondo tempo non può non parer una stravaganza a chi sa che quando si « chiude » un contratto si cerca di chiudere su tutto, di non lasciar ... code negoziali, punti ancora da discutere e accordi ancora da stipulare in futuro.

Di ciò tuttavia i giudici fiorentini parrebbero essersi dati carico, là dove ricordano « l'uso di forme ellittiche nella prassi contrattuale commerciale ... »; ma superano l'ostacolo affermando, in sostanza, che il riguardo generale — o generico — al modo di contrattare in certi sia pur larghi settori di attività non può certo esimere dalla necessità di accertare in ciascun singolo caso specifico, alla luce delle risultanze innanzitutto testuali delle clausole pattuite, quale sia stata la vera e comune volontà delle parti della concreta controversia. In altre, e nostre ora, parole, si potrebbe dire che il riferimento alle prassi commerciali induce gli interpreti, più o meno consapevolmente, a creare delle figure di parti astratte — i venditori, i compratori —, e a prestar ad esse delle volontà altrettanto astratte per eccesso di generalizzazione, per eccesso di tipizzazione delle esigenze contrapposte o, magari, coincidenti, come quella di predeterminare quando ancora non si è in lite l'iter di decisione di future liti; sì che ad un certo punto — è sempre il ragionamento implicito della Corte che noi qui cerchiamo di rendere esplicito — si finisce per sovrapporre alle parti di un concreto contratto, storicamente determinato, una sorta di ideali parti-categorie, giungendo quindi a conclusioni distorte.

La necessità di attenersi, giudicando, alle peculiarità del caso concreto non è, ovviamente, contestabile da nessun annotatore di sentenze; e men che meno indulgeremo noi alla tentazione di entrar a dissertare *in fatto* del caso di specie, che *in fatto* ignoriamo e vogliamo ignorare (anche se non possiamo non domandarci se la parte che così brillantemente ha fatto respingere l'istanza di delibazione del lodo arbitrale inglese si era presentata in arbitrato a sostenere la tesi che ha poi persuaso i giudici fiorentini).

Tuttavia non persuade questo scivolare della convenzione arbitrale — della quale così intensamente si tende oggi, con convenzioni internazionali e riforme di leggi nazionali, a favorire semplicità di forme, facilità di stipulazione, certezza di effetti — verso la complicazione di una stipula in tempi staccati ed anzi verso una negoziazione più volte riaperta, a seconda che si consideri l'evento « lite » come una prospettiva lontana o pros-

App. Firenze

bazione. Q
to contradd
dall'art. 2 c
York adott
sa esecuti
gennaio 19
sce che cias
ti riconosce
mezzo dell
no a sottop
troverzie: d
giudice dell
zione della
si vorrebbe
sorio, appur
ti si erano c
rere all'arbi
no invece l
dalla giuris
sa conclusio
nere della p
ditive alla c
plicabile per
lidità della
ecc., perché

sima o incom
zionale, *lex me*
merciali — ca
importatori; as
sposizione dei
mento diretto
re favorevole a
dato e non cor
niamo, tale arti
lizzata della ca
nunc, che poco
aggiungere, qui
di diritto posit
timo senso dell
re come in tutt

App. Firenze 27-I-1988

Eastern Mediterranean Maritime c. Cerealtoscana

bazione. Questo principio non è certo contraddetto, ma è anzi ribadito, dall'art. 2 della Convenzione di New York adottata il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, il quale stabilisce che ciascuno degli Stati contraenti riconosce la convenzione scritta per mezzo della quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitri le loro controversie: dal che deriva che spetta al giudice della delibazione l'interpretazione della clausola contrattuale che si vorrebbe di contenuto compromissorio, appunto per accertare se le parti si erano con essa obbligate a ricorrere all'arbitrato. Non in termini sono invece le ipotesi prese in esame dalla giurisprudenza citata in comparso conclusionale dall'attrice, circa l'onere della prova di circostanze impeditive alla delibazione o di legge applicabile per l'accertamento della validità della clausola compromissoria ecc., perché, come detto, in primo

luogo è da vedere quale fosse l'intenzione delle parti e se queste volessero compromettere le eventuali liti ad arbitri, derivando da ciò quella « sorta di presunzione di riconoscibilità della sentenza » arbitrale, affermata dalla giurisprudenza. In conclusione, se la clausola contrattuale non può essere interpretata come compromissoria, viene meno *ab origine* la possibilità stessa di applicazione della Convenzione di New York, con la conseguenza che cade la possibilità di ogni rinvio alla legge straniera.

Nel caso in esame si vuole attribuire il valore di clausola compromissoria a quella n. 29 del contratto stipulato tra le parti, che suona testualmente: « eventual arbitration to be performed in London according to English law », il che tradotto vuol dire, anche secondo la traduzione prodotta dall'attrice, che « un eventuale arbitrato deve aver luogo a Londra secondo la legge inglese ».

sima o incombente; non in tal senso ci par muoversi la diffusa, internazionale o transazionale, *lex mercatoria* quale vive ed è applicata dai brokers, dalle grandi categorie commerciali — caricatori, vettori, noleggiatori, ricevitori; venditori, compratori, esportatori, importatori; assicuratori —, dalle associazioni ed organismi che sovrintendono alla predisposizione dei formulari generali o alla erogazione di servizi arbitrali; e se non un argomento diretto e testuale quanto meno un indizio di un orientamento del nostro legislatore favorevole a questa visione del problema ci par di ravvisarlo nell'art. 1368 cod. civ. — dato e non concesso che la clausola in esame fosse ambigua —. Segna, se non ci inganniamo, tale articolo proprio quel tendenziale prevalere della volontà tipizzata e spersonalizzata della categoria imprenditoriale sulla volontà individuale, personalissima, dell'*hic et nunc*, che poco sopra dicevamo essere stato negato dalla Corte fiorentina; e vorremmo aggiungere, qui ricorrendo esplicitamente alla mozione degli affetti ben più che all'esegesi di diritto positivo, che nel commercio internazionale il luogo cui riferirsi per cogliere l'intimo senso delle clausole contrattuali è il mondo, e che il non volerle e vedere e intendere come in tutto il mondo son viste e intese è, per dirla tutta, provincialismo.

SERGIO LA CHINA

Ordinario di diritto processuale civile
nell'Università di Genova

La clausola compromissoria non richiede formule sacramentali. Tuttavia la volontà delle parti di far decidere ad arbitri le controversie tra di loro già insorte o che potranno sorgere sulla base del contratto che le lega deve essere manifestata chiaramente, tanto più che si tratta di derogare a criteri fondamentali come quelli sulla competenza e sulla giurisdizione del giudice ordinario nazionale.

Ora, sebbene nella interpretazione di un contratto ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. si debba indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, è pur sempre da quest'ultimo che l'interprete deve partire per ricercare la volontà contrattuale, la quale deve essere comune ad entrambe le parti ed anche per questo riconoscibile sulla base del testo. È innegabile che, come pone in rilievo nella memoria di replica la difesa della convenuta, una cosa è dire che « eventuali controversie » saranno deferite ad arbitri, altra cosa è dire che « un eventuale arbitrato » si svolgerà a Londra. In questa seconda previsione non può ravvisarsi una clausola compromissoria, perché è l'arbitrato stesso che viene qualificato come eventuale, non il concreto ricorso all'arbitrato come conseguenza dell'insorgere di una controversia, questa, sì, eventuale.

Quindi, le parti si sono nella specie obbligate soltanto a far svolgere un

eventuale arbitrato a Londra e secondo la legge inglese, il che significa essersi previamente accordati su due elementi di un compromesso o di una clausola compromissoria da stipularsi in un secondo tempo. In altri termini, la previsione contrattuale è limitata nel senso che le parti hanno previsto la possibilità, in caso di insorgere di una controversia, di farla decidere ad arbitri sulla base di un ulteriore accordo, di cui però fin da allora avevano prefissati alcuni elementi. Sembra invece azzardato giungere alla conclusione, che dovrebbe esser certa, dell'esistenza di una comune volontà di stipulare una clausola compromissoria, desumendola dalla equivoca espressione « un eventuale arbitrato », alla quale verrebbe a darsi il significato di « un eventuale ricorso all'arbitrato (al quale le parti si obbligano fin d'ora a ricorrere) a seguito dell'insorgere di una controversia », con palese forzatura del testo. Pur ammettendo l'uso di forme ellittiche nella prassi contrattuale commerciale, non si può far dire al testo una cosa che non dice, o almeno che non dice in modo sufficientemente chiaro da poterne desumere una comune intenzione delle parti nel senso della stipulazione di una clausola compromissoria.

Per questo motivo di carattere preliminare la domanda di delibazione del lodo non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza. (*Omissis*).

CORTE

PADANA MANGIMI
c. S.R.L. SALVADORI
D'ITALIA S.P.A.

Polizza di carico —
Trasporto marittimo
della veste di v

Con booking della S.A. di Panama noleggiata o Ravenna a Trieste appartenenti a soggetti dell'interstazione, a fianco del nome della Astrotorità marittima per al campo boe, dove dei caricatori, la Pertransit S.r.l. Peraltro citamente l'ormeggiamento venne venduta e questo di citazione notificata Mangimi, convenuta e la Salvadori chiedono. Con successivo atto convenne a sua volta facendone proprie le citazioni in garanzia il Tribunale di Venezia dalla Intertransit e che tale società non dalla Intertransit e d

Il terzo porta-
dal comandante ha

(¹) L'individuazione coltà poiché le polizze non sottoscritte dal corresponsabile di testazione diversa da in argomento Cass. 2/1971, 191; App. Genova. Per una fattispecie 1987, n. 2651, *Alianza*